

PROTOCOLLO D'INTESA

**PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIO-EDUCATIVA DEGLI
ORATORI E DEGLI ENTI RELIGIOSI CHE SVOLGONO FUNZIONI SIMILARI,
AI SENSI DELLA L.R. N. 31 DEL 05/11/2008**

VISTA

- la Legge n. 328/2000 (*"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*) che all'art. 1, comma 4 stabilisce che gli enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la Legge n. 206/2003 (*"Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo"*), ai sensi della quale lo Stato riconosce la funzione socio-educativa degli oratori e degli altri enti religiosi che svolgono funzioni simili;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 98/2008 (*"Piano sociale regionale 2008-2010"*), che tra gli obiettivi strategici a favore dell'infanzia, l'adolescenza ed i giovani, per il periodo di riferimento, indica la promozione di politiche integrate e l'incremento del lavoro di rete nei servizi e tra servizi;
- la Legge Regionale n. 9/2003 (*"Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"*);
- la Legge Regionale n. 31/2008 (*"Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività simili"*), che all'art. 3 prevede che, al fine di perseguire le finalità della medesima Legge Regionale, la Regione sottoscriva un apposito protocollo con la Regione ecclesiastica Marche;
- la Deliberazione n. 548 del 30 Marzo 2009 (LR 31/08 – *Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con la Regione Ecclesiastica Marche*);
- la Legge Regionale n. 21 del 28/12/2010 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione – Legge finanziaria 2011*);

CONSIDERATO

- che la Legge Regionale n. 31/2008 è finalizzata alla programmazione di interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività simili;
- che tali interventi devono essere coerenti con la pianificazione degli Ambiti Territoriali Sociali, istituiti ai sensi della Legge n. 328/2000, e con il presente Protocollo d'intesa;
- che con Deliberazione n. 567/2011 la Giunta Regionale ha adottato il presente schema di protocollo d'intesa;

TRA

la Regione Marche, nella persona del Presidente della Giunta
dott. Gian Mario Spacca

E

la Regione Ecclesiastica Marche, nella persona del Presidente della
Conferenza Episcopale Marchigiana S.E. Rev.ma Mons. Luigi Conti

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Finalità

1. Il presente protocollo è finalizzato alla definizione delle modalità attuative della L.R. n. 31/2008, con particolare riferimento:
 - a. alla declinazione delle funzioni socio-educative svolte dagli oratori;
 - b. alla collaborazione degli oratori con il sistema regionale dei servizi e degli interventi previsto dalla Legge n. 328/2000;
 - c. ai criteri di concessione dei contributi da parte dell'ente firmatario del presente protocollo;
 - d. ai criteri di gestione degli interventi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi;

Art. 2

Oggetto

1. Per funzioni sociali ed educative si intendono quelle finalizzate alla promozione del benessere e della salute, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica di adolescenti e giovani, alla partecipazione attiva, alla prevenzione del disagio giovanile ed alla riduzione dei rischi.
2. Rientrano tra le aree d'intervento di cui al comma 1 la formazione e l'educazione delle nuove generazioni, l'integrazione interculturale, la solidarietà, lo sport, il tempo libero, la cultura e l'arte.
3. Sono esclusi dal presente Protocollo gli interventi in conto capitale per la realizzazione di nuove strutture o la realizzazione di interventi di carattere edilizio su quelle esistenti.

Art. 3

Impegni delle Diocesi e della Regione Ecclesiastica Marche

1. Ciascuna Diocesi avente territorio nella Regione Marche nomina un Referente oratori, il quale rappresenta unitariamente gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti nella Diocesi.
2. La Regione Ecclesiastica Marche si impegna a costituire una apposita commissione regionale di coordinamento e di valutazione presieduta dal Vescovo delegato alla pastorale giovanile dalla Conferenza Episcopale Marchigiana e composta da altri tre membri, ed a comunicare i relativi nominativi alla Regione Marche.
3. Le Diocesi e la Regione Ecclesiastica Marche possono attivare forme di collaborazione con gli Ambiti territoriali Sociali.

Art. 4

Concessione dei contributi

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 la Regione Marche destina annualmente risorse alla Regione Ecclesiastica Marche attraverso le Diocesi o altri enti designati finalizzate a:
 - a. la formazione degli operatori;
 - b. interventi che in generale possano contribuire a garantire l'effettivo e regolare funzionamento degli oratori (orari di apertura, presenza di operatori) e l'eventuale apertura di nuovi;
 - c. lo svolgimento di ricerche e la sperimentazione di attività e metodologie d'intervento, soprattutto a carattere innovativo;
 - d. la realizzazione di percorsi d'integrazione e di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile o giovanile o di disabilità.
2. Le Diocesi concedono contributi agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e degli enti cattolici degli oratori per la realizzazione di progetti a favore di adolescenti e giovani con le finalità di cui al comma 1.
3. La Regione Ecclesiastica Marche coordina la progettazione, approva i progetti e li presenta alla Regione Marche.

4. Se le risorse assegnate ad una Diocesi non vengono completamente utilizzate i fondi residui rimangono comunque a disposizione della Diocesi per i medesimi soggetti e per le medesime finalità previste dalla L. R. n. 31/2008.
5. Con periodicità annuale i Coordinatori d'Ambito presentano alla Regione una relazione di verifica dell'effettivo funzionamento degli oratori beneficiari dei contributi.

Art. 5

Concessione di beni mobili ed immobili

La concessione di beni ed immobili ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31/2008, non dovrà comportare alcun onere a carico dell'ente cedente e dovrà essere formalizzata con la sottoscrizione da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di un contratto di comodato contenente la relativa durata e gli obblighi a carico del comodatario ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 1803 e 1812 del codice civile.

Art. 6

Durata del Protocollo e monitoraggio


1. Il presente Protocollo ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. Le relative disposizioni entrano in vigore:
 - a. nell'ordinamento della Regione Marche, con la pubblicazione del Protocollo sul BUR;
 - b. nell'ordinamento della Chiesa, con la pubblicazione del Protocollo nel Notiziario della Conferenza Episcopale Marchigiana.
2. Per il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente Protocollo il Dirigente della Struttura regionale competente, o suo delegato, ed un rappresentante della commissione regionale di cui all'articolo 3 comma 3 del presente Protocollo, si scambiano periodicamente informazioni secondo le modalità ritenute più opportune.

Ancona, 9 maggio 2011

Il Presidente della

Conferenza Episcopale Marchigiana

S.E. Rev. Mons. Luigi Conti



Luigi Conti

Il Presidente della

Regione Marche

Dott. Gian Mario Spacca

Gian Mario Spacca